

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: CHE FINE FA L'INTERESSE DEL MALATO?

Alessandro Bravetti – Fondazione promozione sociale onlus/Ets

Le pratiche di consulenza dei casi individuali, che costituiscono una delle attività fondamentali della Fondazione promozione sociale onlus, portano spesso ad affrontare situazioni in cui il malato non autosufficiente è ricoverato e, superata la fase acuta che ne ha determinato il ricovero, l'ospedale vuole dimettere il malato, anche se non è autosufficiente e quindi ancora – e per tutta la sua rimanente vita – affetto da patologie croniche gravi ed esiti di esse che determinano la perdita dell'autonomia. In simili occasioni, il familiare, informato sui diritti del congiunto, può presentare opposizione alle dimissioni anche con il nostro supporto e chiedere, in base alla legge, il diritto alla prosecuzione delle cure senza interruzioni. Se già non è Amministratore di sostegno o Tutore, per poter rappresentare il proprio congiunto malato cronico non autosufficiente, anche su nostra sollecitazione il familiare presenta istanza per la nomina nel ruolo di Amministratore di sostegno, confidando nel sostegno del Giudice tutelare per ottenere, ad esempio, la convenzione sanitaria in Rsa e, quindi, le tutele necessarie quando non è più praticabile il rientro a casa.

Può capitare, proprio in questi frangenti, che il Giudice tutelare, che dovrebbe tutelare i malati e sostenere le relative famiglie che spesso si sono fatte carico dei malati da sole e senza aiuto fino al momento del ricovero, dimostri di non tenere in conto i diritti dei malati non autosufficienti (o di non conoscerli, ma questo ci pare un caso impossibile da accettare) e, in presenza di risposte negative da parte dell'Asl alla richiesta di continuità, anziché supportare il familiare nella difesa del

diritto alla cura senza limiti di durata del suo congiunto, lo estromette da ogni decisione e nomina un Amministratore di sostegno esterno, perché asseconi la dimissione e trasferisca il malato in una Rsa con oneri a suo totale carico.

Amministratore di sostegno esterno. In più occasioni abbiamo dovuto affrontare situazioni in cui il Giudice tutelare, pur a fronte della disponibilità dei familiari del malato non autosufficiente a ricoprire il ruolo di Amministratore di sostegno, ha scelto di affidare l'incarico ad un professionista esterno, in genere un Avvocato iscritto negli appositi elenchi, ritenendo che il familiare non abbia dimostrato collaborazione con l'Asl. Senza entrare nel merito del diritto alle cure dell'anziano malato cronico non autosufficiente, il giudice in questi casi assegna le funzioni proprie dell'Amministratore di sostegno al professionista (gestione patrimoniale, rendicontazione annuale al Giudice tutelare, l'attivazione delle pratiche Uvg, ecc.), escludendo il familiare del beneficiario. Non prende in considerazione la tutela della salute e, in presenza di risparmi o immobili di proprietà, ritiene corretto trasferire il malato in Rsa a sue spese, scaricando l'Asl di ogni responsabilità (legge 833/1978, d.lgs. 502/1992 e Dpcm 12 gennaio 2017) e ponendo oneri rilevanti a carico del malato e dei suoi congiunti non previsti dalla legge, o comunque evitabili altrimenti (non solo la retta privata di ricovero, ma anche l'equo indennizzo e altre spese).

Nessuna considerazione viene fatta sul pregresso: non viene preso in considerazione il supporto garantito dal familiare prima del ricovero; la relazione mantenuta dal congiunto con il medico di base per la persona non autosufficiente; la difficoltà – o lo scarso interesse – di un estraneo nel farsi carico delle esigenze del malato, specie se con demenza o Alzheimer, curato e assistito invece anche per anni dalla famiglia.

Prevale in questi non sporadici casi la “presunzione di colpevolezza”

del familiare solo perché, anziché accettare supinamente le dimissioni e le relative conseguenze, si è avvalso del diritto di opporsi alle dimissioni e ha chiesto la prestazione di lungo assistenza socio-sanitaria a cui ha diritto il suo caro malato per garantirgli tutte le tutele necessarie e previste dal Servizio sanitario nazionale. Si noti, per definire meglio i confini di questa presa di posizione dei giudici, che la richiesta del ricovero in convenzione “contiene” l'accettazione dei familiari di provvedere al pagamento della retta alberghiera con le risorse del malato non autosufficiente, il che dovrebbe bloccare sul nascere qualsiasi addebito di “scarsa collaborazione” dei parenti o accusa di “volersi arricchire” sfruttando la situazione di ricovero del malato.

Particolarmente esemplificativa in tal senso è una situazione da noi seguita tra gli anni 2023/2024, relativa ad un caso di Torino.

Nel gennaio 2023, una persona anziana malata cronica e non più autosufficiente affetta da demenza grave e pluripatologie, si trova ricoverata in ospedale a seguito di una caduta.

La persona in questione ha un figlio, con cui però non mantiene rapporti da tempo. La nuora del malato, preoccupata per il fatto che il suocero possa rimanere senza alcuna tutela per la propria condizione sanitaria, si propone quindi di ricoprire il ruolo di Amministratore di sostegno, dopo aver già svolto lo stesso compito in favore della suocera per diversi anni, fino al decesso della malata, che è stata seguita e curata a casa.

Il Giudice tutelare, ricevuta la domanda, acconsente alla nomina provvisoria della nuora come Amministratore di sostegno del malato.

La signora, con l'intento di garantire al proprio suocero il rispetto del diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie previsto dalle norme nazionali vigenti, vista la pressione per l'accettazione della dimissione ricevuta da parte del personale della struttura di ricovero in cui si trova il suocero, decide di presentare opposizione alle dimissioni, con conseguente richiesta all'Asl di residenza del malato di prosecuzione delle cure fino

all'autorizzazione al ricovero definitivo in convenzione in Rsa da parte dell'Uvg. Nell'opposizione è esplicitata la disponibilità immediata a corrispondere al gestore del ricovero in continuità delle cure la retta a carico dell'utente, secondo le leggi vigenti (c.d. quota alberghiera, che ammonta al 50% della retta totale).

La nuora, proprio in ragione del ruolo di Amministratore di sostegno provvisorio del malato, si attiva tempestivamente per chiedere la rivalutazione del caso da parte dell'Uvg e continua a seguire costantemente la situazione per i mesi successivi, facendo regolarmente visita al suoocero ricoverato.

Nel successivo mese di ottobre si svolge l'udienza per la conferma della nomina dell'Amministratore di sostegno. In vista di tale udienza, con l'aiuto della Fondazione promozione sociale, la nuora predispone una nota di aggiornamento per il Giudice tutelare con cui rendiconta le proprie azioni a tutela del diritto alle cure del malato e con cui conferma la propria disponibilità alla nomina definitiva nel ruolo di Amministratore di sostegno.

Il Giudice tutelare però, anziché riconoscere l'impegno e gli sforzi messi in atto dalla nuora negli anni precedenti al ricovero per tutelare il diritto alle cure del degente, le intima di provvedere all'accettazione della dimissione del malato e di effettuare l'ingresso in Rsa, anche se l'Asl non ha ancora autorizzato il ricovero definitivo in convenzione. È un'azione in contrasto con la norma e l'interesse del malato, che avrebbe per effetto immediato il pagamento di una retta privata, insostenibile con il suo reddito (pensione).

Nonostante i tentativi di spiegare le ragioni della necessità di ottenere la convenzione, il Giudice tutelare si dimostra però impassibile: esonera la persona che fino ad allora aveva seguito il malato dal ruolo di Amministratore di sostegno e nomina in via definitiva un Avvocato scelto tra gli elenchi a disposizione del Tribunale.

Su autorizzazione dell'interessata, interviene a questo punto la Fonda-

zione promozione sociale, per supportare il percorso intrapreso dalla nuora.

A seguito della segnalazione della Fondazione, il nuovo Giudice tutelare, subentrato al precedente, convoca tutte le parti in udienza nel mese di aprile 2024.

Anche in questa occasione, però, sebbene il nuovo Giudice tutelare abbia dimostrato maggiore apertura quantomeno per capire le ragioni del familiare, la situazione non subisce modifiche: ritenendo che il ruolo dell'Amministratore di sostegno richieda una competenza – anche giuridica – specifica, il Giudice conferma la nomina dell'Avvocato esterno.

Nel corso dell'udienza si verrà inoltre a sapere che i Servizi sociali avrebbero nel mentre inviato una segnalazione al Giudice tutelare, con la quale sarebbe stata sollecitata la nomina di un esterno nel ruolo di Amministratore di sostegno. L'obiettivo non era offrire una miglior tutela del beneficiario, ma trasferire il degente in Rsa, anche in assenza della convenzione Asl, intaccando così il suo patrimonio: non per migliorare la sua vita in Rsa, ma per coprire la retta totale di degenza.

In sintesi, la persona che per anni aveva seguito volontariamente e gratuitamente, prima la situazione della suocera e poi quella del suocero, si ritrova di punto in bianco completamente esautorata, con la sola colpa di aver chiesto il rispetto delle norme vigenti da parte delle Istituzioni competenti.

Quanto riportato non è purtroppo un caso isolato e stiamo riscontrando che si tratta di un problema sempre più esteso e grave, non solo perché conduce a situazioni in cui il familiare, che magari come nel caso in discorso ha dedicato anni alla tutela del proprio congiunto, si trova di punto in bianco escluso da ogni potere decisionale, ma anche perché ricorrere sistematicamente alla nomina di un esterno può portare ad una situazione di stallo in cui il beneficiario non viene più seguito come invece necessiterebbe.

Quanto tempo può dedicare a ciascun amministrato un Avvocato a cui

viene affidata l'Amministrazione di sostegno di una decina di persone? Può garantire il giusto impegno per ogni beneficiario? Avrà modo di accertarsi che la persona, se ricoverata, venga curata e seguita a dovere? Si limiterà per forza di cose alla mera amministrazione patrimoniale del beneficiario e alla rendicontazione annuale delle spese sostenute, lasciando passare in secondo piano l'aspetto della tutela del (fondamentale) diritto alla salute?

Corte di Cassazione: il benessere della persona prima dell'amministrazione dei beni. Nei primi mesi del 2024, in tema di Amministrazione di sostegno è intervenuta la I Sezione civile della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 7414 del 20 marzo 2024, ha anzitutto ricordato che *«l'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non - e nella misura in cui - è strettamente indispensabile»*.

56

Allo stesso tempo, la Cassazione ha sottolineato come *«la volontà del beneficiario e le sue opinioni debbano essere tenute in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità, e pur se il Giudice tutelare dovrà vagliare se detta volontà non si ponga in contrasto con gli interessi primari del beneficiario stesso»*, preservando pertanto *«il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano»*.

Ne deriva pertanto che:

1. *«il beneficiario può manifestare le proprie esigenze al Giudice tutelare anche con modalità di comunicazione informali, come ad esempio con posta elettronica non certificata»*;

2. *«il Giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione le esigenze espresse dal beneficiario, ancorché affetto da malattia psi-*

chiatrica o disabilità, muovendo dal principio che la libera autodeterminazione del soggetto deve essere rispettata nei limiti del possibile, nei limiti cioè in cui essa non arrechi pregiudizio alla persona stessa; in questa valutazione **deve guardarsi non già a quella che è la migliore soluzione per la amministrazione dei beni ma quella che è la migliore soluzione per il benessere della persona».**

Conclusioni. L'auspicio di chi opera nell'ambito della tutela dei diritti dei malati non autosufficienti e delle persone con grave disabilità, è che i Giudici tutelari, nella scelta dell'Amministratore di sostegno, si orientino verso una valutazione che tenga effettivamente conto delle volontà del beneficiario e che, come indicato dalla Cassazione, si valuti «non già a quella che è la migliore soluzione per la amministrazione dei beni ma quella che è la migliore soluzione per il benessere della persona».

57

Per facilitare la diffusione di questo orientamento, le associazioni dovrebbero richiedere un incontro al Presidente dei Giudici tutelari e proporre un seminario per affrontare nel merito l'amministrazione del diritto alla salute.

Ad esempio, agire per ottenere la convenzione dell'Asl rientra nel saper operare per il benessere della persona. Non si dimentichi che oggi la retta privata, completamente a carico dalle risorse del beneficiario, può essere anche superiore ai 4mila euro mensili. Inoltre, sono molte le prestazioni extra a carico del degente: farmaci non mutualizzabili, trasporti per visite, lavaggio dei capi personali; fino a garantire, se i familiari non possono essere presenti con frequenza, la presenza di una persona fidata per compagnia.

Designare anticipatamente il proprio Amministratore di sostegno, per esempio con scheda informativa presente nella sezione "Allegati" del presente volume, potrebbe facilitare la sua nomina nel momento del bisogno, per evitare in tutta la misura possibile la nomina meno tutelante di un esterno.